

**XXXIV Congresso Nazionale Forense**

**Catania 4, 5, 6 ottobre 2018**

**\*\*\***

**Proposta di deliberato**

**ai sensi dell'art. 5 delle norme regolamentari e statutarie congressuali**

**Presentata dagli Avvocati Irma Conti, Viviana Straccia e Fabrizio Galluzzo**

**\*\*\***

**Ruolo costituzionale dell'Avvocato e colloquio presso lo studio del difensore per il detenuto agli arresti domiciliari**

**\*\*\***

*Il XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania si impegna a richiedere al Parlamento e al Governo anche attraverso le istituzioni forensi l'inserimento nell'art. 284 del codice di procedura penale del diritto dell'imputato detenuto agli arresti domiciliari ad ottenere l'autorizzazione del giudice a recarsi presso lo studio del proprio difensore per colloqui necessari alla predisposizione della difesa al fine di rendere effettivo il diritto di difesa e valorizzare il ruolo costituzionale dell'Avvocatura.*

*Qualora tale proposta non sia ammessa al voto, si richiede che tali questioni siano considerate alla stregua di raccomandazioni ovvero incluse nell'ordine del giorno del prossimo Congresso.*

**\*\*\***

La presente mozione trae spunto dall'analogo istituto del colloquio del difensore con l'indagato/imputato in vinculis, al fine di esercitare concretamente uno dei più rilevanti momenti di estrinsecazione del diritto di difesa, vale a dire la consultazione del difensore per delineare immediatamente la linea difensiva in riferimento all'interrogatorio di garanzia ed, in ogni caso, per le successive esigenze ed attività.

Necessità difensive che si rinvergono anche nel caso di una misura cautelare meno afflittiva della detenzione in carcere, quale gli arresti domiciliari ex art. 284 c.p.p. che, tuttavia, limita la libertà personale del soggetto.

Appare allora ragionevole consentire al detenuto agli arresti domiciliari di essere autorizzato dal giudice, analogamente a quanto già avviene comunemente in riferimento ad altre esigenze del detenuto stesso (a titolo esemplificativo: partecipazione all'udienza; eventuali cure mediche; esigenze lavorative o familiari), a recarsi presso lo

studio del proprio difensore, luogo nel quale l'avvocato tipicamente esplica la propria professione, avendo a disposizione ogni mezzo utile alla predisposizione della difesa (documentazione; supporti digitali ed analogici; raccolte di giurisprudenza, etc.).

Esigenze difensive che possono scaturire sia da una necessità dell'assistito (ad es., richieste di chiarimenti; esposizione di nuovi elementi difensivi) che del difensore (ad es., scelta del rito da adottare, ordinario o alternativo; predisposizione lista testimoni; istanze per modifica o revoca della misura cautelare e quant'altro).

In particolare, tale riconoscimento del diritto andrebbe inserito nel corpo dell'art. 284 c.p.p., quale **nuovo comma 2 bis**, nei seguenti termini: **“Qualora l'imputato o il difensore ne facciano richiesta motivata in relazione ad adempimenti necessari all'esercizio del diritto di difesa, il giudice autorizza l'imputato, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del colloquio, a recarsi con propri mezzi presso lo studio del difensore”**.